

Couc Pr. 5/16

### TRIBUNALE DI UDINE

# 2ª sezione civile

II	Tribunale d	i Udine.	composto	dai sigg	ri magistrati:
••			COLLIDOSCO	uai siuu.	. II iliaulaliali.

dott. Anna Maria Antonini

Presidente

dott. Andrea Zuliani

Giudice rel.

dott. Giuliano Berardi

Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO**

nel procedimento iscritto al nº (

C.P., instaurato da:

- "i S.r.l.", con sede in

\_ , con gli avvocati

, in persona dell'amministratore unico

domiciliati presso l'avvocato ......

ricorrente;

# con l'intervento di

- Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo "I

S.r.l.", dott.ssa

non costituita;

- Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine, non costituito; avente per oggetto: omologazione di concordato preventivo.

### IVITOM

Il concordato preventivo proposto ai creditori di "I

S.r.I."

con ricorso prenotativo depositato il 25.3.2016, integrato una prima volta il 22.7.2016 e poi ancora il 27.8.2017 giunge nuovamente all'esame del collegio, per la prevista omologazione, dopo che il tribunale lo ha dichiarato aperto con decreto dell'8/19.9.2017, che i creditori lo hanno approvato a maggioranza





(con voto favorevole espresso da una maggioranza che rappresenta il 63,33% dei crediti ammessi al voto e con voto contrario espresso da 8 creditori), che il commissario giudiziale ha espresso in senso favorevole il suo motivato parere e che nessun dissenziente si è costituito per proporre opposizione ai sensi del'art. 180, comma 2°, legge fall. (nonostante la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio agli 8 creditori che hanno espresso voto contrario).

La proposta di concordato prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e di tutti i creditori privilegiati (€ 2.755.135), ad eccezione del creditore ipotecario "Banca ." e dei crediti per IVA di rivalsa (con riferimento ai quali è stata attestata l'impossibilità di ottenere una migliore soddisfazione in caso di liquidazione fallimentare), il pagamento dei creditori chirografari (ab origine o declassati come sopra, per risultanti € 5.863.168) nella misura prevedibile del 30% (ridotta al 13,13%, secondo la più prudente stima del commissario giudiziale). Il "piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta" evidenzia che la provvista necessaria deriverà dalla vendita di un ramo d'azienda alla società che attualmente lo conduce in affitto sulla base del contratto concluso dopo l'esperimento dell'apposita procedura competitiva, dalla vendita con procedure competitive di tutti gli ulteriori cespiti mobiliari e immobiliari ad opera del liquidatore giudiziale e dalla riscossione degli ingenti crediti commerciali (riscossione resa più agevole e garantita dalla continuità azlendale indiretta che consente di portare a termine regolarmente le commesse in corso d'opera). È invece escluso l'esperimento di azioni di responsabilità, per le quali la proposta afferma che non sussistono i presupposti. I tempi indicati per i pagamenti sono i tempi tecnici della liquidazione giudiziale, con previsione, comunque, che il pagamento dei creditori chirografari avvenga entro 48 mesi





dall'omologa.

Il tribunale è ora chiamato a verificare "la regolarità della procedura e l'esito della votazione" e – di fronte ai riscontri positivi e al parere favorevole del commissario giudiziale, nonché all'assenza di opposizioni – può limitarsi a richiamare, per tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, le considerazioni già svolte e le opinioni espresse nel decreto di ammissione, con la sola aggiunta delle seguenti notazioni.

Innanzitutto, il decreto di fissazione dell'udienza per omologazione è stato correttamente notificato dalla proponente ai soli creditori che hanno espresso voto contrario al concordato. Infatti, i creditori che non hanno espresso alcun voto non sono qualificati da alcuna norma come "creditori dissenzienti" (a differenza di quanto avveniva, in senso opposto, prima della riforma del 2015, quando l'art. 178, comma 4°, legge fall. espressamente considerava "consenzienti" tutti i creditori che non avessero manifestato il loro dissenso). Pertanto, fermo il fatto che per l'approvazione del concordato è ora necessario il consenso espresso dai "creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto", gli altri creditori ammessi al voto vanno divisi, in base al loro comportamento, in due distinte categorie: creditori dissenzienti e creditori non votanti o comunque astenuti dall'esprimersi in un senso o nell'altro. I creditori di entrambe le categorie sono legittimati a costituirsi per proporre opposizione (come dimostra il riferimento ampio a "qualsiasi interessato" contenuto nell'art. 180, comma 2°, legge fall.), ma solo ai creditori dissenzienti - in ragione dello specifico e attivo interesse manifestato con il voto contrario - va riconosciuto il diritto alla notificazione individuale, che si aggiunge alla pubblicazione "a norma dell'art. 17" valida ed efficace nei confronti di "qualsiasi interessato", categoria residuale nella quale annoverare anche i creditori né consenzienti, né dissenzienti, perché





semplicemente "silenti".

In secondo luogo - tenuto conto che la previsione di soddisfazione dei creditori chirografari assicurata dal prudenziale parere del commissario si attesta al 13,13% e, quindi, al di sotto della soglia del 20% fissata dal nuovo comma 4° dell'art. 160 legge fall. - va ribadito quanto già affermato nel decreto di apertura, ovverosia che la qualificazione del concordato preventivo come "concordato con continuità aziendale" non è esclusa né dal fatto che si tratta di c.d. continuità indiretta, né dal fatto che si tratta di un concordato c.d. misto, in cui il corrispettivo della cessione del ramo d'azienda sarà inferiore al corrispettivo atteso dalla liquidazione atomistica dei cespiti estranei. Infatti, quanto al primo aspetto, è lo stesso tenore letterale dell'art. 186-bis legge fall. a prevedere "la cessione dell'azienda in esercizio" quale ipotesi particolare del "concordato con continuità aziendale". Né si vede per qual motivo tale esplicita previsione di legge dovrebbe essere disattesa nel caso in cui la cessione dell'azienda sia preceduta dall'affitto (c.d. "affitto ponte"; peraltro stipulato, nel caso di specie, nell'ambito della procedura di concordato e nel rispetto dell'art. 163-bis legge fall.). Per quanto riguarda, poi, il secondo (e più controvertibile) aspetto, si deve osservare che il favor espresso dalla novella del 2015 per il concordato con continuità (esonerato dal limite di una percentuale minima di legge da assicurare ai chirografari e meglio protetto dal rischio di proposte concorrenti ai sensi dell'art. 163, comma 4°, legge fall.) è giustificato ogni qual volta sia previsto il mantenimento di una realtà aziendale operativa non del tutto marginale o meramente di facciata (ovverosia strumentale proprio allo scopo di aggirare il limite della soddisfazione minima del 20% per i chirografari), essendo per il resto fisiologico e prevedibile che si tratti di un'azienda ridimensionata – e se del caso anche notevolmente ridimensionata rispetto all'organizzazione aziendale dell'impresa entrata in crisi. Non è





dunque dall'entità delle risorse attese dalla continuità (e, in particolare, dalla proporzione di tali risorse rispetto al complessivo fabbisogno concordatario) che si deve giudicare se il concordato preventivo possa essere qualificato come "concordato con continuità" e nemmeno da un rigido confronto tra dimensioni dell'azienda prima della crisi e dimensioni dell'azienda conservata dalla continuità aziendale, diretta o indiretta, dovendosi soltanto verificare che quella conservata non sia una realtà aziendale di scarsa importanza. Nel caso di specie, nonostante il valore relativamente modesto del corrispettivo della cessione del ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti elettrici civili e industriali (€ 126.000), si devono considerare il coinvolgimento nella continuità aziendale di un numero significativo di lavoratori dipendenti (non meno di 23) e il mantenimento di una struttura in grado di completare le principali commesse in corso, con la valorizzazione del magazzino mediante contratto estimatorio con l'affittuaria (poi cessionaria) e l'agevolazione della riscossione, da parte di "I S.r.l." dei crediti già maturati verso le parti committenti.

Infine, merita un cenno il fatto che la proposta ed il piano di concordato escludono l'esercizio azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo, non ravvisandone i presupposti. Il commissario giudiziale ha ben evidenziato, nella sua relazione ex art. 172 legge fall. (pagg. da 18 a 21) e poi richiamato nel parere ex art. 180 legge fall. alcuni aspetti problematici relativi ai rapporti intercorsi con altre società riconducibili alla persona del socio di maggioranza ed amministratore unico
In sostanza, si è rilevato che "I S.r.l." ha pagato a due società correlate corrispettivi che non appaiono congrui rispetto ai servizi ricevuti. La procedura ha così assolto al proprio compito di informare in modo completo e adeguato i creditori, mettendoli in grado di esprimere un consenso informato





alla proposta del debitore, mentre non si ravvisano gli estremi degli atti in frode tali da comportare la revoca dell'ammissione alla concordato. Resta fermo che l'esclusione di azioni di responsabilità dalla proposta e dal piano riguarda le azioni che sarebbero nel patrimonio della società proponente, ma non preclude l'esercizio delle azioni nei confronti degli organi gestori che la legge attribuisce direttamente ai creditori.

In definitiva, il concordato preventivo proposto da "I S.r.l." deve essere omologato, essendo stato approvato dalla maggioranza dei creditori aventi diritto di voto, non essendoci opposizioni e stante la regolarità della procedura seguita.

Sotto il profilo esecutivo, si rende necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori, trattandosi di concordato con cessione dei beni, anche se in parte organizzati in complesso aziendale e già oggetto di atti di disposizione autorizzati durante la procedura.

Per quanto riguarda la nomina del liquidatore giudiziale, è opportuno raccogliere l'indicazione della stessa parte proponente, che ha proposto il nominativo di un professionista dotato dei requisiti richiesti dalla legge e disposto ad eseguire l'incarico per un compenso notevolmente inferiore al minimo tariffario.

In particolare, il liquidatore giudiziale provvederà: 1) alla liquidazione di tutti i cespiti sociali, secondo quanto già stabilito nel corso del procedimento (cessione d'azienda e contratto estimatorio) e, per il resto, secondo idonee procedure competitive, proporzionate al valore dei beni, da sottoporre alla preventiva approvazione del comitato dei creditori e del commissario giudiziale, comparendo con pienezza di poteri e senza necessità di altre autorizzazioni in ogni atto, anche pubblico ove necessario, diretto ad alienare i cespiti indicati nel piano alle condizioni dallo stesso previste; 2) agli atti di





ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti, o la decisione di agire o resistere in giudizio), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per professionisti di ogni sottoponendo conferire incarichi a genere. all'approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell'attività; 3) al deposito delle somme incassate in un apposito conto bancario o postale, mantenendovi un fondo disponibile per spese di procedura e imprevisti vari nella misura di € 100.000 e provvedendo con il resto - ogni qualvolta l'eccedenza raggiunga o superi l'importo di € 100.000 - al pagamento immediato dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre all'approvazione del commissario giudiziale e del comitato dei creditori e da comunicare al giudice delegato per conoscenza.

Il commissario giudiziale sorveglierà lo stato di attuazione del piano approvato e l'esecuzione dei pagamenti previsti, chiedendo in proposito ogni sessanta giorni dall'omologa al liquidatore e alla società debitrice concordataria notizie e documenti. Analoghe notizie di riscontro acquisirà dai creditori interessati.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 182 legge fall., il liquidatore provvederà con periodicità semestrale dalla nomina alla redazione di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione e trasmetterà copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, ai componenti del comitato dei creditori – per le loro eventuali osservazioni scritte – e altra copia, a mezzo di posta elettronica certificata, al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunicherà ai creditori a norma dell'articolo 171, comma 2°, legge fall.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore depositerà un





rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, comma 5°, legge fall.

Il presente decreto non è soggetto a gravame e dunque è fin da subito definitivo, ed esecutivo. La procedura di concordato preventivo è dunque chiusa, salvi i compiti di sorveglianza di cui all'art. 185 legge fall.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine:

visto l'art. 180 legge fall.;

omologa il concordato preventivo proposto ai creditori da "
S.r.l.";

nomina liquidatore il dott.

(C.F.

),

che agirà con i poteri di legge e attenendosi a quanto previsto nel piano e nella motivazione del presente decreto;

nomina, quali componenti del comitato dei creditori: "

S.p.A."; "

3.p.A."; "

S.p.A.";

**stabilisce** gli obblighi informativi del liquidatore e gli obblighi informativi e di controllo del commissario giudiziale come indicati in motivazione;

dà atto, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 186, comma 3°, legge fall., che l'ultimo adempimento previsto dal concordato è fissato al 28.2.2021;

manda al commissario giudiziale per dare notizia del presente decreto ai creditori;

manda alla cancelleria per la comunicazione e la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 legge fall.

Udine, 16/2/2017

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Denicia Afgrautti

DEPOSITATE IN CANCELLERIA

IK FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Derivia Mediutti 8

